



CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA

Sommario

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 - CATEGORIA DEI LAVORI	3
ART. 4. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO	6
ART. 6 - NUOVI PREZZI	6
ART. 7 - CONDIZIONI DELL'APPALTO	7
ART. 8 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 9 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA	9
ART. 10 – SUBAPPALTO	9
ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI	10
ART. 12 - IMPIANTO DI CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	10
ART. 13 - DIREZIONE DEL CANTIERE PERSONALE DELL'APPALTATORE - CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO	10
ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI	13
ART. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	13
ART. 16 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
ART. 17 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14
ART. 18 - PENALI – SANZIONI	15
ART. 19 – PROROGHE	16
ART. 20 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	16
ART. 21 - CONTO FINALE E COLLAUDO	16
ART. 22 - PIANI DI SICUREZZA	16
ART. 23 - CONDOTTA DEI LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO	17
ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	17

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE**Art. 1. - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Gli interventi sono così individuati:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: *PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL LIVENZA*
 - b) descrizione sommaria: Gli interventi di progetto prevedono la rimozione dell'*Amorfa frutticosa* dall'area golenale e dal rilevato arginale di un tratto del Fiume Livenza, in Comune di Torre di Mosto lungo circa 6 Km, mediante lo scavo del fondo, l'ampliamento di tratti delle scarpate e l'esecuzione di presidi delle scarpate in pali e sasso. Si prevede successivamente la semina e l'impianto di un filare di piantine forestali lungo la riva del Fiume Livenza.
 - c) ubicazione: Comune di Torre di Mosto (VE)
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell' adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. È prevista la cessione all'Appaltatore dei materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni che il progetto non prevede di riutilizzare, senza alcuna deduzione dall'importo netto dei lavori, poiché tutte le deduzioni sono già state fatte nella determinazione dei prezzi, rimanendo inoltre a carico dell'Appaltatore nel rispetto della D.G.R. 08.08.2008 n. 2424, nuove procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, dello stesso D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, norme in materia ambientale, e del D.P.R. 13.06.2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo:
 - d) l'esecuzione di prelievi ed analisi di campioni per la classificazione dei materiali, in numero e tipo necessari alla puntuale osservanza delle norme sopraindicate;
 - e) il trasporto di detti materiali in luoghi reperiti a cura e spese dell'Appaltatore per il loro successivo riutilizzo ovvero il loro trasporto a discarica, con obbligo di predisporre e fornire la documentazione inerente a detti trasporti, sempre nel rispetto delle norme sopraindicate.
6. Sono a carico dell'Appaltatore e, pertanto, da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti gli oneri ed obblighi compresi nello schema di contratto, anche quelli specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

7. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che devono essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2. - Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, che comprende gli importi della manodopera non soggetti al ribasso d'asta;
 - b) costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Gli importi del lotto principale e dell'opzione 1 posti a base dell'affidamento sono riportati in dettaglio nella tabella seguente con i relativi totali parziali e generali:

		<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna (1+2)</i>
		lavori a misura	lavori a corpo	TOTALI
a.1	importi dei lavori:	129.871,33 €	-	129.871,33 €
a.2	costi della sicurezza:	7.000,00 €	-	7.000,00 €
TOTALI A BASE D'ASTA:		136.871,33 €	-	136.871,33 €

Art. 3 - Categoria dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Generale, approvato col D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e in conformità all'allegato "A", i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG13 (Ingegneria naturalistica)". Ai sensi dell'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la percentuale subappaltabile di lavori è stabilita nella misura massima del 40 % dell'importo complessivo del contratto dei lavori.
2. Ai sensi dello stesso art. 105 e dell'art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le

prescrizioni di cui ai commi successivi.

3. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell'allegato "A" del Regolamento Generale, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a 150.000,00 €, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso Appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'Impresa mandante ovvero realizzati da un'Impresa subappaltatrice, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento Generale.

Tabella A			
Cat.	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo (Euro)	%
OG.13 (cat. PREVALENTE)	OG13 (Ingegneria naturalistica)	129.871,33	100%
	Importo totale:	129.871,33	100%

Art. 4. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

a_Relazioni	
RE01 - Relazione Generale	
RE02 - Computo Metrico Estimativo	
RE03 - Elenco Prezzi	
RE04 - Nuovi Prezzi	
RE05 - Cronoprogramma	
RE06 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	
RE07 - Capitolato Speciale di Appalto	
AL01 - Particellare Catastale	
b_Cartografia	
TA01 - Area di Intervento su Ortofoto 2015 e CTR	1:10.000
TA02 - Inquadramento catastale dell'area	1:5.000
PL01 - Planimetria allo stato di fatto	1:5.000
SZ01 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ02 - Sezioni allo stato di fatto	1:200

SZ03 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ04 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ05 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ06 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
PL02 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL03 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL04 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL05 - Planimetria di progetto	1:2.500
SZ07 - Sezioni e schema tipologico	varie

Oltre ai documenti costituenti il Progetto esecutivo sono parte integrante del presente contratto: il *Capitolato Speciale d'Appalto parte prima - norme amministrative*, allegato contratto sotto la lettera A), (nonché dall'Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario e le condizioni particolari di RDO).

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne fa oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, sono di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore deve rispettare, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto d'appalto, Bando di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco dei Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi), Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetta, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore deve comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 5 - Invariabilità del prezzo

- a) Per i lavori a corpo l'Appaltatore deve provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente alla mano d'opera, anche a tutti i mezzi d'opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dall'Amministrazione appaltante.
- b) Nei prezzi s'intendono compresi tutti gli oneri e spese per dare i lavori compiuti a regola d'arte, anche se non espressamente menzionati in Capitolato.
- c) La corrispondenza dei lavori eseguiti deve essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.
- d) Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si intendono compresi nell'importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a misura e per quelli a corpo.
- e) I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono:
- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc., nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;
 - per i lavori a corpo, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso qualsiasi onere, benché non richiamato nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi, del presente Capitolato speciale, che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo.
- f) Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'articolo seguente. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, dopo aver esaminato la località e le condizioni generali dei lavori da eseguirsi e tenuto conto che sui medesimi verrà applicato il ribasso d'asta percentuale offerto dall'Appaltatore stesso.

Art. 6 - Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi, il Direttore dei Lavori procede alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezzario regionale o da listini ufficiali o dai

listini delle locali Camere di Commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi deve avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e deve essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento deve sottoporli all'approvazione della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procede alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 7 - Condizioni dell'appalto

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico estimativo;
- di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;

e, pertanto, dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, ed in particolare di avere preso conoscenza che:
 - l'Impresa deve provvedere a proprie totali cure e spese alle occupazioni temporanee di suolo, oltre a quanto già previsto dal progetto, che si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori, il tutto con riguardo a:
 - sedimi consorziali eventualmente disponibili lungo gli scoli;
 - tratti di strade pubbliche, previa autorizzazione da parte degli enti competenti;
 - aree di privati, previo accordo con gli stessi;
 - ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente alle imprese subappaltatrici i pagamenti a queste dovuti per i lavori eseguiti, accertati sulla base di idonea documentazione dei lavori prodotta e sottoscritta in contraddittorio tra l'Appaltatore e l'impresa subappaltatrice con la medesima cadenza temporale dei SAL redatti dalla D.L., da cui

risulti l'avanzamento e l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice;

2. di essere a conoscenza e di accettare che i lavori devono essere condotti secondo il seguente piano operativo e i relativi termini temporali – intermedi e finale –:

- la consegna dei lavori è prevista per il giorno 07 settembre 2020 ed il concreto avvio dei lavori deve avvenire entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, per la data del 22 settembre 2020;
- il tempo contrattuale finale è di 139 giorni naturali e non consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori (il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo di contratto);
- i lavori devono essere condotti dall'Impresa con maestranze e mezzi idonei a garantire le lavorazioni su più fronti per consentire l'esecuzione a regola d'arte delle opere ed il rispetto dei seguenti tempi contrattuali intermedi:
 - a) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 21.09.2020 al 30.10.2020 - di 39 giorni naturali e consecutivi – per dare ultimazione ai lavori di rimozione della Amorpha frutticosa in area golenale e sul rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo complessivo del contratto);
 - b) tempo contrattuale intermedio decorrente dall' 1.02.2021 al 15.03.2021 - di 42 giorni naturali e consecutivi – per dare ultimati i lavori di preparazione del terreno, impianto delle piantine forestali e delle talee e alla semina;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,6 ‰ - zero virgola sei per mille - dell'importo di contratto);
 - c) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 05.04.2021 al 16.04.2021 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i previsti interventi di diserbo chimico sulla scarpata del rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - d) tempo contrattuale intermedio decorrente dall'1.07.2022 al 29.07.2022 - di 25 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di trinciatura delle erbe interfilari e per l'eliminazione delle erbe dal foro di impianto;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - e) tempo contrattuale finale decorrente dall'8.05.2023 al 19.05.2023 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di ripristino delle fallanze;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - f) tempo contrattuale finale decorrente dal 09.10.2023 al 20.10.2023 - di 11 giorni naturali e

consecutivi - per dare ultimati i lavori di rimozione e recupero del telo pacciamante; (il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);

3. di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile - intermedio e finale - per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;
4. di aver preso atto che non può quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore; l'Appaltatore non può, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;
5. con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la capacità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme ed i migliori sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa vigente in materia.

Art. 8 - Variazioni alle opere progettate – caso di risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale per i lavori pubblici e nel presente Capitolato speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 9 – Varianti in corso d'opera

Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 (*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*) del D.M. n.° 39/2018.

Art. 10 – Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver

esperito le procedure previste dall'art. 105 (*Subappalto*) del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369). Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori viene disposta secondo quanto prevede l'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) e l'art. 5 (La consegna dei lavori) del D.M. n.° 39/2018, ed avviene sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 12 - Impianto di cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che deve essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso Appaltatore. In mancanza di tale programma esecutivo l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal Direttore dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

Art. 13 - Direzione del cantiere personale dell'Appaltatore - Controllo del personale impiegato

L'Appaltatore dovrà nominare:

- il Direttore tecnico del cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale di appartenenza, tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curriculum vitae" e titoli di studio. Per tale persona il responsabile del procedimento, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione con un congruo termine di preavviso. Al Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e

derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'Appaltatore;

- un numero adeguato di capi cantiere responsabili della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne;
- le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante:

- il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite.
- Il Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la designazione fatta.

Il Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge. Il Direttore di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivatigli dal presente Capitolato e dalla legge. Il Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza. Il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti. In tal caso non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna. Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Appaltatore. Ogni comunicazione inviata al Direttore del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore. La sostituzione del Direttore del cantiere o del Capo cantiere da parte dell'Appaltatore, potrà aver luogo solamente dietro assenso del Responsabile del procedimento sul nome dei loro sostituti. L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Nel caso di appalti per i quali sia prevista l'installazione di uno o più cantieri fissi, l'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: • generalità complete; • qualifica professionale; • estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità. A tal fine l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Qualora l'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dei lavori, l'Appaltatore stesso è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Il documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del Subappaltatore. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito, a richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo). Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, ne verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del Subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo alla Direzione dei Lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*), commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (comma 5 dello stesso articolo). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, istantaneamente, via telematica, alla richiesta della stessa Stazione Appaltante. Decorso inutilmente il predetto termine la regolarità si intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 5 dello stesso art. 30, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva, così come prevede il successivo art. 103 (Garanzie definitive). Le ritenute, di cui al comma 5, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.

Art. 14 - Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 39/2018, ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori e interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Sono competenze del Direttore dei Lavori: - l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti; - la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - la verifica del programma di manutenzione; - la predisposizione dei documenti contabili; - la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'Appaltatore; - verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori; - assistenza alle operazioni di collaudo; effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

In conformità con quanto previsto dallo stesso art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che dal D.M. n. 39/2018, il Direttore dei Lavori provvede all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori impartisce le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che è tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

Art. 15 - Sospensione e ripresa dei lavori

Ai sensi dell'art. 107 (*Sospensione*) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 (*Sospensione dei lavori*) del D.M. n. 49/2018, in accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea il procedere dei lavori, il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori devono essere riportati su un verbale redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'Appaltatore e che deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi, procedendo, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso viene sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, abbiano una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Art. 16 - Certificato di ultimazione dei lavori

Secondo quanto disposto dall'art. 107 (*Sospensione*), comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 12 (Funzioni e compiti al termine dei lavori) del D.M. n. 49/2018, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dà comunicazione formale al Direttore dei Lavori che, previo adeguato preavviso, procede entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori devono essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegna a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazioni delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto è privo di efficacia e si deve procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che può essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 17 - Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile totale per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto di appalto è quello indicato nel cronoprogramma dei lavori ed è pari a 139 giorni naturali e non consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni devono avvenire su n. 1 (un) turno giornaliero, nonché dei tempi necessari per le forniture che sono affidate ad altre imprese. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 107 (*Sospensione*) del D.Lgs. n. 50/2016 e nell'art. 10 (*Sospensione dei lavori*) del D.M. n. 49/2018, mentre per le eventuali proroghe si applica il comma 5 dello stesso articolo 107. Ai sensi dello stesso comma 5, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore, per iscritto, al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 12 (Funzioni e compiti al termine dei lavori) del D.M. n. 49/2018.

I lavori devono essere condotti secondo il seguente piano operativo e i relativi termini temporali - intermedi e finale:

- la consegna dei lavori è prevista per il giorno 07 settembre 2020 ed il concreto avvio dei lavori deve avvenire entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, per la data del 22 settembre 2020;
- il tempo contrattuale finale è di 139 giorni naturali e non consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori (il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto);
- i lavori devono essere condotti dall'Impresa con maestranze e mezzi idonei a garantire le lavorazioni su più fronti per consentire l'esecuzione a regola d'arte delle opere ed il rispetto dei seguenti tempi contrattuali intermedi:
 - a) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 21.09.2020 al 30.10.2020 – di 39 giorni

- naturali e consecutivi – per dare ultimazione ai lavori di rimozione della Amorpha frutticosa in area golenale e sul rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo complessivo del contratto);
- b) tempo contrattuale intermedio decorrente dall' 01.02.2021 al 15.03.2021 - di 24 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di preparazione del terreno, impianto delle piantine forestali e delle talee e alla semina;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,6 ‰ - zero virgola sei per mille - dell'importo di contratto);
- c) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 05.03.2021 al 16.04.2021 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i previsti interventi di diserbo chimico sulla scarpata del rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
- d) tempo contrattuale intermedio decorrente dall' 01.07.2022 al 29.07.2022 - di 25 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di trinciatura delle erbe interfilari e per l'eliminazione delle erbe dal foro di impianto;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
- e) tempo contrattuale finale decorrente dall' 08.05.2023 al 19.05.2023 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di ripristino delle fallanze;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
- f) tempo contrattuale finale decorrente dal 09.10.2023 al 20.10.2023 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di rimozione e recupero del telo pacciamante;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 ‰ - zero virgola settantacinque per mille - dell'importo di contratto);

Art. 18 - Penali – Sanzioni

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10 % (dieci per cento).
L'APPALTATORE È SOGGETTO INOLTRE ALLE PENALI DEFINITE ALL'ART. 17 PER IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE INTERMEDI INDIVIDUATI ANCH'ESSI ALL'ART.17.

In caso di violazione delle norme in materia di sicurezza, previa diffida, l'Appaltatore inadempiente subisce una multa, a discrezione del Coordinatore, da € 250,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata a norme antinfortunistiche o a mancata ottemperanza agli oneri di cui al Piano di sicurezza. In caso di reiterata inosservanza accertata dal Coordinatore o dal Committente, le sanzioni sono raddoppiate, fermo restando che in caso di ulteriori gravi inosservanze, il Coordinatore propone al Committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Impresa e la risoluzione del Contratto. La sanzione viene proposta al Committente dal Coordinatore e applicata sulla contabilità redigenda.

Art. 19 – Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, può chiedere una proroga con le modalità di cui all'art. 107 (*Sospensione*), comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione Appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 20 - Contabilità dei lavori

Le misurazioni vanno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere viene eseguita secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 207/2010, Titolo IX, CONTABILITÀ DEI LAVORI, CAPO I, Scopo e forma della contabilità, e CAPO II, Contabilità dei Lavori in economia. L'avanzamento delle opere da compensare a corpo viene, per le diverse categorie, valutato percentualmente in conformità all'entità dell'opera realizzata rispetto al corrispondente totale.

Art. 21 - Conto finale e collaudo

Il conto finale viene redatto, ai sensi dell'art. 14 (I documenti contabili) del D.M. n. 49/2018, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione. Il certificato di collaudo viene emesso, ai sensi dell'art.102 (Collaudo) del D.Lgs. n. 50/2016, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; qualora l'Amministrazione scelga per il Certificato di Regolare Esecuzione, esso viene emesso entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 22 - Piani di Sicurezza

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla

Stazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'Impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Condotta dei lavori – Ordini di servizio

Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle opere e dei sondaggi. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell' Appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori. L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dalla Regione o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate ai sensi del presente Capitolato Speciale e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisorie esistenti in cantiere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario. Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.

Art. 24 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nello Schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

- 1) le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 2) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e relativi eventuali contratti e canoni;

- 3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 5) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- 6) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- 7) la costruzione di un locale ufficio per la Direzione dei Lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- 8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 9) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- 12) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- 13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- 14) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 16) la recinzione del cantiere con solida staccionata;

- 17) l'apposizione di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere, di dimensioni consigliate: 1 x 1,5 metri. **Questo cartellone deve includere il logo del progetto (fornito da JS e che include riferimenti UE ed ERDG); il titolo completo del progetto in lingua italiana e slovena; l'obiettivo principale dell'operazione (progetto) in lingua italiana e slovena. Tutti questi elementi occupano almeno il 25% di tale cartellone per garantire che non vi siano dubbi sulla provenienza del finanziamento.**

L'appaltatore è responsabile della sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

- 18) **La tabella informativa deve essere sostituita da una targa di cartellone permanente entro e non oltre 3 mesi dal completamento dei lavori.**

- 19) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 20) i danni conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 21) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
- 22) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei Lavori;
- 23) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- 24) il rilascio della "Dichiarazione di conformità degli impianti e dei quadri elettrici" ai sensi del D.M. 37/2008, delle norme CEI 17-13 o CEI 23-51 e successive modifiche e integrazioni;
- 25) gli oneri previsti negli articoli del presente capitolato.

Venezia, Per la Stazione Appaltante Per l'Appaltatore
Il Direttore